

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1843 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda l'ambito di applicazione del modello per la pubblicazione delle informazioni relative a premi, sinistri e spese per paese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 56 e l'articolo 256, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 ⁽²⁾ della Commissione non indica con sufficiente chiarezza le condizioni alle quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a pubblicare il modello di cui alla sezione S.05.02. Per consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di determinare con certezza i loro obblighi, è opportuno specificare meglio in merito a tale aspetto le osservazioni generali di cui alla sezione S.05.02 dell'allegato II e dell'allegato III di tale regolamento.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2452.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

- (1) Nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/2452, nella sezione S.05.02 — Premi, sinistri e spese per paese, sotto il titolo «Osservazioni generali», il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente sezione si riferisce alla pubblicazione annuale delle informazioni per le singole imprese. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, qualora il paese di origine rappresenti il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.»

- (2) Nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/2452, nella sezione S.05.02. — Premi, sinistri e spese per paese, sotto il titolo «Osservazioni generali», il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente sezione si riferisce alla pubblicazione annuale delle informazioni per i gruppi. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, qualora il paese di origine rappresenti il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.»
